Aula 'A'

00398.07

11 GEN. 2007

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente -

Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -

Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere -

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -

R.G.N. 5163/04

Cron. 348

Rep.

Ud.22/09/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Z[redacted] G[redacted], elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CORAIN, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI VILLANI, ROSSANA CROTTI, giusta delega in atti;

11 GEN. 2007

- ricorrente -

contro

I[redacted] BR[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA ANGELA MASALA DETTORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

2006
3112

ANDREA MINA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

I[redacted] MACCHINE UTENSILI S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DE BELLIS, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 302/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/11/03 R.G.N. 465/466/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/06 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;

udito l'Avvocato VILLANI GIOVANNI;

udito l'Avvocato MASALA DETTORI GIOVANNA A. e PETRACCA NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi G[redacted] M[redacted] e G[redacted] Z[redacted] ex dirigenti della I[redacted] Macchine Utensili s.r.l. in amministrazione straordinaria, deducendo di essere stati licenziati con preavviso da quella società in data 2 giugno 1997 e di non essere stati trasferiti, unitamente a tutti gli altri dipendenti, alle dipendenze della I[redacted] B[redacted] s.p.a., cui l'azienda era stata ceduta, adivano il Tribunale di Brescia, perché fosse affermata la prosecuzione del loro rispettivo rapporto di lavoro, con condanna della impresa cessionaria al pagamento di tutte le retribuzioni maturate a far tempo dalla cessione dell'azienda; in via subordinata, perché fosse dichiarata la illegittimità e la ingiustificatezza del recesso, e la I[redacted] B[redacted] fosse condannata al pagamento delle mensilità supplementari nella misura massima prevista dal contratto collettivo; ancora in via ulteriormente gradata chiedevano che fossero loro corrisposte le mensilità di cui all'accordo 27 aprile 1995, e in ogni caso, insistevano per il pagamento di talune differenze sul preavviso maturato e a titolo di indennità di fine rapporto.

Il giudice adito, riuniti i procedimenti, dichiarava la propria incompetenza in ordine alla domanda proposta nei confronti della società in amministrazione

straordinaria e rigettava quella avanzata nei confronti della impresa cessionaria.

La pronuncia era confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza depositata il 18 novembre 2003.

Premesso il giudicato sulla statuizione di incompetenza, in quanto non sottoposta a gravame, la Corte territoriale disattendeva le richieste formulate contro la cessionaria, affermando la validità e la opponibilità ai due appellanti dell'accordo firmato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, aventi in azienda rappresentanze sindacali ex art. 19 legge n. 300 del 1970, ed in base al quale era stato escluso il passaggio dei dirigenti alle dipendenze della società cessionaria. In particolare, il giudice del gravame osservava che la validità dell'accordo non poteva essere utilmente contestata, sotto il profilo della mancata convocazione per le trattative dei sindacati dei dirigenti, poiché, secondo la formulazione dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, le comunicazioni previste dalla norma devono essere effettuate soltanto ai sindacati che abbiano costituito rappresentanze sindacali aziendali; era invece pacifico in atti che i dirigenti non le avessero, e aggiungeva la Corte di merito, non sussisteva neppure l'obbligo di convocare le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente

rappresentative, previsto in mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali, poiché il riferimento stabilito dalla legge è alle confederazioni con una precisa tipologia di sindacato, cioè maggiormente rappresentative, in cui non rientravano quelli dei dirigenti, comunque neppure indicate dai due ricorrenti.

Per la cassazione di questa sentenza G[redacted] Z[redacted] ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, illustrato con memoria.

Hanno resistito con separati controricorsi le due società.

Motivi della decisione

Innanzitutto va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della I[redacted] Macchine Utensili s.r.l. in amministrazione straordinaria, considerato il giudicato rilevato dalla Corte territoriale, in ordine alla statuizione con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulle domande proposte contro la predetta società.

A parte la inesattezza della affermazione di incompetenza - trattandosi invece di improponibilità o di improseguibilità della domanda di pagamento avanzata dal lavoratore nei confronti di impresa che sia stata nel frattempo assoggettata a procedura concorsuale

(giurisprudenza consolidata, v. fra le più recenti Cass. sez. unite 10 gennaio 2006 n. 141) - il ricorrente che quella statuizione non aveva impugnato, non aveva la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in ordine alla domanda proposta nei confronti della suddetta società in amministrazione straordinaria, né peraltro lo ha fatto, ché anzi va osservato come nessuna richiesta, secondo quanto specificamente ammesso nel presente giudizio dallo stesso Zucchino, costui aveva avanzato nei confronti della società in amministrazione straordinaria.

L'unico motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ., dell'art. 47, quinto comma, legge 29 dicembre 1990 n. 428, falsa applicazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata, perché, dopo la iniziale affermazione circa la portata della disposizione contenuta nel denunciato art. 47 in caso di cessione di azienda in stato di insolvenza, come derogatoria della disciplina dettata dalla norma codicistica, allorché vi sia un accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, ha ritenuto che le parti dell'accordo avevano voluto, ed espressamente previsto, la estromissione dei dirigenti, sebbene i rapporti dirigenziali non fossero in esso neppure menzionati. La Corte territoriale non ha spiegato perché

la circostanza relativa alla esclusione dei dirigenti dalla cessione fosse pacifica tra le parti, tralasciando peraltro di esaminare le argomentazioni svolte in proposito dal ricorrente. Inesistente è poi la motivazione in ordine alla mancanza della convocazione dei sindacati dei dirigenti, e la sentenza impugnata, nell'affermare che l'accordo sottoscritto dai sindacati degli operai e degli impiegati potesse escludere dalle relazioni collettive, una parte dei dipendenti, cioè i dirigenti, non tiene conto dell'efficacia soggettiva degli accordi, omettendo di valutare se il contratto di cui all'art. 47, quinto comma, sia frutto della libera espressione dell'autonomia collettiva ovvero rientri in una fase della procedimentalizzazione.

Inoltre la Corte territoriale non ha considerato a) la posizione giuridica del ricorrente all'atto del licenziamento e la lamentata inefficacia del recesso, b) la ingiustificatezza del licenziamento, c) l'obbligo di pagamento delle mensilità di cui all'accordo 27 aprile 1995, d) la natura e la decorrenza del preavviso.

Il motivo è fondato nei limiti appresso precisati. Senza dubbio, come ha evidenziato la sentenza impugnata, la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 47 citato è norma speciale rispetto alla disciplina dell'art. 2112 cod. civ. ed ha lo scopo di agevolare la

cessione delle aziende in stato di insolvenza, salvaguardando nei limiti della loro commerciabilità, l'occupazione. "La disposizione - prosegue testualmente la Corte territoriale - consente in sostanza di determinare l'oggetto del trasferimento, anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro, in modo da epurarlo da componenti che potrebbero essere un deterrente all'acquisizione dell'azienda considerata nel suo complesso, comprensiva del valore di avviamento".

La sentenza impugnata, dopo aver sottolineato quali circostanze pacifiche in atti quelle concernenti la mancata rinnovazione dell'autorizzazione all'azienda della prosecuzione dell'attività dopo un primo triennio, e la conclusione, a seguito di tale diniego, della cessione al gruppo B[redacted] s.p.a., oltre che dell'accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, aventi in azienda rappresentanza sindacale, con riferimento alla validità di questa pattuizione anche nei confronti dei dirigenti esclusi dal passaggio alle dipendenze della cessionaria, ha osservato che la validità dell'accordo non poteva essere utilmente contestata dai due dirigenti sotto il profilo della omessa convocazione nelle trattative dei sindacati dei dirigenti. Secondo il dato letterale la norma, ha proseguito la Corte distrettuale, prevede quali interlocutori soltanto i sindacati che

abbiano in azienda rappresentanze sindacali, nella specie non esistenti per i dirigenti, e neppure può ritenersi operante l'obbligo di convocare le associazioni di categorie aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti, stabilito in via subordinata dalla norma laddove fossero mancanti organismi aziendali di rappresentanza sindacale, non essendo stata nella specie indicata alcuna confederazione sindacale ed essendo, comunque, quelle dei dirigenti prive di quella connotazione di maggiore rappresentatività. La Corte distrettuale ha poi richiamato altre disposizioni in materia di tutela del lavoro subordinato, e precisamente cassa integrazione, mobilità, licenziamenti collettivi, le quali individuano come interlocutori solo i sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori, escludendo quelli dei dirigenti, ed ha quindi sostenuto che questa scelta operata dal legislatore trova giustificazione nella peculiarità del rapporto di lavoro di detta categoria sia sotto il profilo economico/normativo, sia sotto quello dell'elemento fiduciario.

Ma è proprio la diversa esigenza di tutela dei dirigenti rispetto alle altre categorie di lavoratori che porta a ritenere, in coerenza con il sistema, la inapplicabilità nei confronti dei dirigenti della

disposizione di cui al quinto comma dell'art. 47 più volte innanzi citato.

Questa conclusione esclude che possa avere qualsiasi rilevanza, ai fini della ammissibilità della censura, la omessa trascrizione, eccepita dalla società cessionaria, del contenuto dell'accordo stipulato fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'azienda, sulla cui interpretazione, peraltro, non vi è alcuna doglianza, in quanto l'odierno ricorrente ha insistito per l'inopponibilità nei suoi riguardi della pattuizione: la deroga all'art. 2112 cod. civ. prevista dalla norma in esame non è qui operante a causa della mancanza del presupposto costituito da un accordo sindacale efficace anche nei confronti dei dirigenti.

Tornando alla differenza di tutela del rapporto di lavoro dei dirigenti, rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori, esso è, come è noto, soggetto alla libera recedibilità da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che i dirigenti non possono fare assegnamento sulla stabilità del rapporto, salvo diversa convenzione in tal senso, ma solo su quelle garanzie che derivano dalla contrattazione collettiva, quale la corresponsione dell'indennità supplementare nella ipotesi di licenziamento che risulti essere privo di giustificatezza.

Non può, quindi, ritenersi che la disposizione dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, introdotta per porre fine alle inadempienze, già sanzionate dalla Corte di giustizia, riguardanti l'incompleta attuazione di due direttive sulla tutela degli interessi dei lavoratori in occasione di trasferimenti di azienda e in caso di insolvenze del datore di lavoro, nel concretizzare, in tali ipotesi, la tutela dei lavoratori al fine di mantenere i livelli di occupazione, chiamando come interlocutori nelle consultazioni che devono precedere gli accordi in deroga alle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ., possa riferirsi anche ai dirigenti come destinatari dell'accordo. Nel caso contrario a quello verificatosi nella fattispecie in esame (qui secondo l'interpretazione l'accordo era nel senso della espulsione dei dirigenti), sarebbe stata ad essi attribuita una tutela, per il mantenimento del posto di lavoro, che essi non hanno e che ove pure dovesse essere affermata con i accordi in deroga alla richiamata disciplina codicistica, sarebbe destinata a venire meno rimanendo i dirigenti esposti alla libera recedibilità dal rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro. Infatti, non si potrebbe escludere, pur in presenza di accordo anche per la conservazione del posto di lavoro dei dirigenti della azienda cedente, ma senza alcuna

previsione di durata della prosecuzione del rapporto, che la cessionaria, successivamente al trasferimento, proceda alla risoluzione del rapporto con il dirigente passato alle sue dipendenze, anche al di fuori di ipotesi di giustificatezza del recesso, versandogli l'indennità supplementare.

Il Collegio non ignora il principio elaborato da Cass. 28 marzo 1985 n. 2187, richiamato dalle resistenti, secondo cui le disposizioni speciali sul trasferimento delle aziende in crisi (in particolare l'art. 1 della legge 26 maggio 1978 n. 215, di conversione del decreto legge 30 marzo 1978 n. 80), che escludevano l'automatica prosecuzione dei rapporti di lavoro con l'acquirente, dovevano essere applicate anche ai dirigenti, rimanendo irrilevante la mancata partecipazione del sindacato di questi lavoratori agli accordi collettivi riguardanti il personale in caso di trasferimento delle aziende in crisi, stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ma, a parte la abrogazione di dette disposizioni espressamente sancita dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223, si deve infatti osservare che la citata pronuncia si riferisce alla diversa ipotesi della prevalenza dell'accordo, stipulato per agevolare la mobilità dei lavoratori delle aziende in crisi, sulla continuità del rapporto di lavoro in caso di

trasferimento dell'azienda, indipendentemente dalla formale, tempestiva disdetta prevista dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ. nel testo all'epoca vigente, essendosi ritenuto che la deroga a tale norma fosse "giustificata e compensata dal trattamento di miglior favore garantito dall'accordo ai lavoratori dipendenti dell'azienda in crisi, trasferita" (cfr. in motivazione la richiamata Cass. 2187/85).

D'altra parte va considerato che con riferimento a impresa assicurativa, posta in liquidazione coatta amministrativa con trasferimento del portafoglio e del personale ad altra impresa, si è affermato che secondo la disciplina dettata dall'art. 5 del decreto-legge 26 settembre 1978 n. 576, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 1978 n. 738, in relazione all'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977 n. 39 (norme anche queste poi abrogate in modo espresso dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) - e dalle disposizioni regolamentari di cui al d.p.r. 16 gennaio 1981 n. 45, l'obbligo della suddetta impresa cessionaria di riassumere, in via immediata e generalizzata, i dipendenti della impresa in liquidazione, il cui rapporto di lavoro era risolto *ex lege* senza necessità di un'iniziativa del commissario liquidatore, trovava

eccezione, fra l'altro, per il personale dirigente, rispetto al quale, ferma restando quella risoluzione, era contemplata solo una possibilità di riassunzione, previo esame della relativa domanda da parte di apposito comitato (Cass. sez. unite 17 ottobre 1984 n. 5233, che, al fine di giustificare la diversità di trattamento dei dirigenti rispetto agli altri lavoratori, oltre a richiamare la mancanza di stabilità per i primi, evidenziava che essi "hanno nell'ordinamento del diritto del lavoro, in quello previdenziale e in quello sindacale uno *status* avente per molti aspetti chiare note di diversificazione rispetto a quello degli altri dipendenti").

Si deve perciò concludere per l'inapplicabilità dell'art. 47, comma 5, legge 29 dicembre 1990 n. 428 ai dirigenti, ai quali di conseguenza va applicato l'art. 2112, primo comma, cod. civ., secondo cui in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Accertato che il recesso era stato disposto dalla società cedente allo Z[redacted] (con lettera consegnata a mani del destinatario il 2 giugno 1997, come ammesso dalle odierne resistenti), dopo che si era perfezionata la cessione dell'azienda alla [redacted] Macchine Utensili

s.p.a., poi denominata I[redacted] B[redacted] s.p.a., il rapporto di lavoro del predetto dirigente era proseguito con la cessionaria, non potendo avere alcuna efficacia il licenziamento intimato da soggetto, che non era più titolare del rapporto.

Accolto il ricorso proposto nei confronti della I[redacted] B[redacted] s.p.a., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento di azienda in stato di insolvenza, non si applica nei confronti dei dirigenti la disposizione dettata dall'art. 47, quinto comma, legge 29 dicembre 1990 n. 428, che, nella ipotesi di raggiungimento di un accordo di cui al primo comma del medesimo articolo, deroga all'art. 2112 cod. civ.".

Riguardo alle spese del giudizio di cassazione, la regolamentazione di quelle concernenti il rapporto con la I[redacted]e B[redacted] s.p.a. va demandata al giudice di rinvio, mentre quelle relative alla società in amministrazione straordinaria sono interamente compensate fra le parti.

P. q. m.

La Corte accoglie il ricorso nei confronti della I[redacted] B[redacted] s.p.a. e dichiara inammissibile quello proposto nei confronti della I[redacted] Macchine Utensili

s.r.l. in amministrazione straordinaria; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, compensando quelle del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale con la I[redacted] Macchine Utensili s.r.l.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
oggi, 11 GEN. 2007
IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533